



**F.I.Bi.S.**

**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

**Premesso che:**

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 10.10.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della direzione di gara, referto relativo alla gara "Gara Territoriale Libera Italiana 100 pt cat. 1°/2°/3° con Handicap" svoltasi presso C.S.B. Il Quinti Birillo di Cavarina dal giorno 25.09.2017 al giorno 08.10.2017;
- nel predetto referto, la direzione di gara, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti di gara, riferiva che "il sig. *PLEBANI Flavio CSB CER (PV)*, essendosi reso conto solo in questo momento che non era previsto un rimborso per gli incontri di spareggio, nonostante il bilancio e la relativa tabella premi fossero esposti al tavolo della direzione fin dal primo giorno di gara, poneva le su lamentele al presidente provinciale di Varese Massimiliano Fuscà. Nonostante le spiegazioni fornite dal Fuscà [omissis] sosteneva con voce sostenuta che gli atleti che vanno in giro a giocare non devono essere presi per il culo e raccontate solo delle gran balle e avete fatto un Regolamento che fa schifo, dove sono i 1600 euro delle 8 batterie in più?? Il Presidente Fuscà dopo svariati tentativi fatti nel dar spiegazione con in mano il bilancio della

*manifestazione si diceva letteralmente scocciato di tutte le lamentele [omissis]. Al seguito di ciò il Plebani si recava dal sottoscritto Direttore di Gara, annunciando che pur avendo passato il turno non avrebbe più disputato alcun incontro e recriminando il premio spettante, in quanto non più disposto a farsi prendere per il culo [omissis]”;*

- in data 09.10.2017 perveniva al Comitato F.I.Bi.S. Lombardia e-mail del sig. F. Plebani nella quale cercava di dare una giustificazioni ai propri comportamenti utilizzando termini poco consoni e facendo allusioni di meccanismi di giustizia di parte “*so benissimo che posso andare incontro ad una squalifica perché quando si ha a che fare con dirigenti la colpa ricade sempre sul più debole*”.

**Considerato che:**

- l’art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che “*Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d’ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale*”;
- l’art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all’organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, “*[omissis] della gravità dell’infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell’azione od omissione, nonché dall’intensità dell’atteggiamento psicologico*”;
- i comportamenti denunciati dal direttore di gara di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall’art. 1, II



comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deprecabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione;

- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

\*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata "Gara Territoriale Libera Italiana 100 pt cat. 1°/2°/3° con Handicap" svoltasi presso C.S.B. Il Quinti Birillo di Cavaria dal giorno 25.09.2017 al giorno 08.10.2017, riportate dalla direzione di gara nel relativo referto, denunciano un comportamento non tollerabile in quanto il fatto si è verificato nel corso della gara ed ha rischiato, come in effetti è successo, di compromettere il reale risultato dell'intera manifestazione sportiva.

Il comportamento del sig. PLEBANI Flavio denota scarsa conoscenza dei regolamenti, ma ancor prima dei comportamenti sportivi; con l'azione dallo stesso posta in essere, è stato certamente falsato il risultato finale della manifestazione.

Lo stesso, inoltre, ha ipotizzato che la FIBIS tenga disparità di comportamento nei confronti dei propri tesserati "privilegiando" i Dirigenti e facendo ricadere le colpe sempre sui più "deboli"; tali, gravi, affermazioni devono sicuramente incidere ai fini della determinazione della pena finale.

Il comportamento del sig. PLEBANI Flavio denota poca professionalità e sportività nonché di sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. PLEBANI Flavio ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui "*Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati*



*devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]".*

Bisogna, inoltre, tenere in considerazione, ai fini dell'applicazione della sanzione, del comportamento del predetto sig. PLEBANI Flavio che ha falsato il risultato sportivo.

**P.Q.M.**

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 42 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- sospende, ai sensi dell'art. 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore PLEBANI Flavio da ogni attività federale per la durata di mesi 4 (quattro);

Comunica che la summenzionata sanzione disciplinare ex art. 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato PLEBANI Flavio ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 03 novembre 2017

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ROSSO', is written over the typed name 'Avv. Massimo ROSSO'. The signature is stylized and somewhat illegible due to the cursive nature of the handwriting.